

MAR 04 MAGGIO 2021

Se non si scaricano i dati della carta del conducente e del tachigrafo nei tempi stabiliti si viene sanzionati?

Questa settimana diamo la parola al nostro comandante che risponde al quesito di un'azienda in merito alle tempistiche di scarico del tachigrafo e della carta conducente.

Cosa prevede la normativa in merito agli scarichi della carta tachigrafica e del tachigrafo?

Secondo l'art 10 c. 5 a REG. 561/06: "...Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato **IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI)** e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

1. garantisce che **tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro**, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;
2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano **conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione** e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.

Quali sono i riferimenti normativi a livello Europeo e Italiano che definiscono le tempistiche di scarico?

A livello Europeo: Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea **del 1° luglio 2010** sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche

di bordo e dalle carte del conducente.

A livello Italiano: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;

Con quali tempistiche vanno “trasferiti”/scaricati i dati tachigrafici?

Carta del conducente: al massimo ogni **28 GIORNI**

Memoria del tachigrafo: al massimo ogni **90 GIORNI**

Conservazione dei dati in azienda: almeno **1 ANNO**

Che sanzione è prevista in caso di mancato oppure scarico successivo alla data di scadenza prevista?

Nel caso in cui l'azienda non provvedesse allo scarico della carta e del tachigrafo nei tempi previsti (28 giorni e 90 giorni) è applicabile la sanzione:

Ex Art. 174 c.14 del CDS

da € 333,00 a € 1331,00

"Il titolare dell'impresa di autotrasporto _____, in violazione delle disposizioni del REG. 561/06 non provvedeva a trasferire su memoria esterna e/o conservava per 12 mesi dalla registrazione i dati trasferiti dalle memorie del tachigrafo e della carta conducente "

Chi viene sanzionato per il mancato/tardato scarico?

La responsabilità in merito allo scarico dei dati dei dati è dell'azienda di autotrasporto, per cui in caso di accertamento la sanzione verrà elevata all'azienda.

Come si possono scaricare i dati tachigrafici?

Per lo scarico delle carte tachigrafiche dei conducenti e della memoria dei tachigrafi vengono utilizzati dei **dispositivi di scarico manuale (chiavette)** o **automatici (scarico da remoto)**. Per poter visionare ed analizzare i dati è invece necessario l'utilizzo di **software specifici**.



Dispositivo di scarico
Actia D-Box




Dispositivo di scarico
Tacho2Safe



Dispositivo di scarico
Tacho4Safe



Dispositivo di scarico
da remoto



Schema di funzionamento
scarico da remoto

Allegati

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006